

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 26 ottobre 2023, n. 28**

**“Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)*

1. Il comma 1 quater dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogato.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24)*

1. All'articolo 1 bis, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), le parole “I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e” sono soppresse.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)*

1. All'articolo 28 bis, comma 16, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), le parole “diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza.”.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 2/2009)*

1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 2/2009 la parola “evidenti” è soppressa.

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23)*

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), dopo le parole "Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali" sono aggiunte le seguenti: ", da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo".

2. All'articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 23/2016, dopo le parole "delimitazione dei bacini riportati dal PRAE" sono aggiunte le seguenti: "con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;".

3. All'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 23/2016, le parole "o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE" sono soppresse.

#### Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), le parole "la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "è istituito presso Finpiemonte".

2. All'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 8/2017 le parole "ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), secondo le modalità di cui all'articolo 11."

#### Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 8/2017)*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2017 è aggiunta la seguente:

f bis) gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 14/2019."

#### Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8/2017)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2017 dopo le parole "da realizzare" sono inserite le seguenti "stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati".

#### Art. 9.

*(Rinvio normativo nella legge regionale 8/2017)*

1. Ogni riferimento alla legge 3/2012, contenuto nella legge regionale 8/2017, è da intendersi al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

#### Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing) le parole ". Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica" sono soppresse.

#### Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2/2023)*

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è sostituito dal seguente:  
"7. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio."

2. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023 è inserito il seguente:  
“7 ter. Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali.”.

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2023)*

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 2/2023 le parole “provenienti da territorio extraregionale o” sono soppresse.

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2023)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 2/2023 è aggiunto il seguente:  
“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.”.

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2023)*

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2023 è abrogata.

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2023)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 2/2023 le parole “missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)” sono sostituite dalle seguenti: “missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità)”.

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4/2023)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 ‘Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna’) è abrogato.

Art. 17.

*(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 6/2023)*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2023)*

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), dopo le parole “Il servizio è finalizzato” sono inserite le seguenti “a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia,” e sono aggiunte, infine, le seguenti “con la possibilità di”.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 9/2023 la parola “contribuisce” è sostituita dalla seguente “contribuire”.

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "b) contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;"

4. All'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 9/2023 la parola "supporta" è sostituita dalla seguente "supportare".

5. All'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 9/2023 la parola "programma" è sostituita dalla seguente "promuovere".

6. All'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 9/2023 è sostituita dalla seguente: "e) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;"

7. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 9/2023 è sostituita dalla seguente: "f) supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico."

8. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 9/2023 le parole "è previsto" sono sostituite dalle seguenti "può essere previsto" e dopo le parole "istituzioni scolastiche" sono inserite le seguenti "nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta".

#### Art. 19.

##### *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9/2023)*

1. L'alea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente:

"1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:"

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato."

#### Art. 20.

##### *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2023)*

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9/2023 dopo le parole "rispetto a quelli" sono inserite le seguenti "deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF", le parole "convenzionati e programmati dal" sono sostituite dalle seguenti "in collaborazione con il" e le parole "educativo e" sono soppresse.

#### Art. 21.

##### *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2023)*

1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/2023 dopo la parola "tramite" sono inserite le seguenti "la possibilità di stipulare" e le parole "reti di scuole" sono sostituite dalle seguenti "singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale,".

#### Art. 22.

##### *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2023)*

1. All'articolo 6, comma 2, lettera f), della legge regionale 9/2023 le parole "personale tecnico amministrativo" sono sostituite dalle seguenti "personale docente".

#### Art. 23.

##### *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2023)*

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza) le parole "le associazioni accreditate e specializzate" sono sostituite dalle seguenti "gli enti del terzo settore accreditati e specializzati".

2. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 10/2023 le parole "delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore" sono sostituite dalle seguenti "degli enti del terzo settore".

#### Art. 24.

##### *(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10/2023)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2023 le parole "programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)" sono sostituite dalle seguenti "programma 13.02 (Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA).".

#### Art. 25.

##### *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1 quater dell'articolo 4 e il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 8/2017 sono abrogati.

#### Art. 26.

##### *(Norma transitoria)*

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'articolo 3 della presente legge entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.

#### Art. 27.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2023

Alberto Cirio



*Direzione Processo Legislativo*

### **Disegno di legge n. 265**

*"Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2023.
- Assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti VII e I il 15 giugno 2023.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti VII e I il 21 settembre 2023 con relazione di maggioranza di Riccardo LANZO e relazione di minoranza di Domenico RAVETTI.
- Approvato in Aula il 17 ottobre 2023, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 12 voti non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.

1 bis. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento.

1 ter. A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci di discipline alpine, di snowboard o di discipline nordiche, sono tenuti, ai fini dell'iscrizione alla sezione ordinaria dell'Albo, a svolgere, presso una scuola di sci (alpino o di snowboard o di fondo), autorizzata ai sensi dell'articolo 14, sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, un periodo di pratica professionale, della durata di almeno trecento ore per i maestri di sci alpino, centocinquanta ore per i maestri di snowboard e di almeno cinquanta ore per i maestri di sci nordico. In tale periodo e, comunque, fino all'avvenuto completamento della pratica professionale, i maestri interessati sono iscritti, a cura del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, in apposita sezione speciale dell'Albo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

*[1 quater. Quanto previsto al comma 1 ter, in caso di trasferimento, vale anche per i neo-maestri provenienti da altre regioni o province autonome, diplomati dopo l'entrata in vigore del presente comma. La disposizione si applica, inoltre, in caso di riconoscimento di titolo conseguito all'estero con decreto successivo all'entrata in vigore del presente comma. Tale obbligo decade dopo tre anni di iscrizione presso il Collegio della regione o provincia autonoma di provenienza.].* abrogato.

2. L'iscrizione va fatta all'Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo.”.

**Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 1 bis legge 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 bis (Stazionamento mezzi)

1. Gli operatori svolgono il servizio taxi nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e stazionano nelle apposite aree pubbliche a loro destinate.

2. Nei comuni ove si esercita il servizio taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

3. I conducenti possono, in caso di prenotazioni multiple, sostare all'interno delle ulteriori rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Ai fini della presente legge, con il termine rimessa si intende un'area esclusivamente destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente.

5. Il titolare di una o più autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente è tenuto a comunicare ai comuni che le hanno rilasciate l'ubicazione delle rimesse di cui dispongono nel relativo ambito individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.”.

### *Note all'articolo 3*

- Il testo vigente dell'articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28 bis. (Attività di volo in zone di montagna)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:

a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;

b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009.

c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito, esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita o di innevamento programmato attivi ovvero nei comuni dove veniva svolta l'attività di eliski sino alla data del 30 giugno 2016, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio di ogni anno in tutte le piazzole autorizzate, comunicando preventivamente alle stazioni locali del soccorso i dati relativi di cui al comma 9, lettere b), c), d). I voli di interconnessione fra i comuni nei quali è attiva la pratica di eliski sono regolamentati con specifico accordo fra i soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, previa autorizzazione del soggetto gestore e effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009.

7. Le piazzole già utilizzate ed autorizzate per l'attività di eliski alla data del 30 giugno 2016, qualora giudicate negativamente nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza nelle annualità successive fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, possono essere nuovamente individuate ai sensi del presente articolo, previo l'espletamento di una nuova procedura di valutazione di incidenza.

8. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, e il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

9. La convenzione di cui al comma 8 contiene, in particolare:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1, dell'International Civil



Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteristico;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;

c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;

d) il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento. Il calendario deve prevedere nei giorni festivi tra quelli autorizzati per eliski, da riservare ai praticanti lo sci - escursionismo o con racchette da neve, escludendo sugli stessi percorsi il sorvolo dell'elicottero;

e) il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività che interessano, direttamente e indirettamente, le aree della rete Natura 2000 e le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 157/1992 , contenente le metodologie, le componenti e gli indicatori. Il piano, redatto dall'ente concedente e con spese a carico del gestore del servizio di eliski, valuta le eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina protetta presente nei territori interessati. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate entro il 20 settembre di ogni anno dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, ai soggetti competenti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Regione e agli organi di vigilanza. Allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 viene consegnata la relazione consuntiva dell'attività svolta;

f) il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.

10. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:

a) sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;

b) in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.

11. Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana di comuni, se delegata, e agli organi di vigilanza. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, agli organi di vigilanza e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 13.

12. L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità di tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa, né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati, nonché nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 .

13. I comuni competenti per territorio e le unioni montane di comuni che hanno emesso una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, si adeguano alle disposizioni del presente articolo. Fino all'adeguamento rimangono valide le autorizzazioni in corso.

14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;

d) ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.

15. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.

16. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, sono ammessi:

a) i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorché il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

b) i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;

c) ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica.

17. Eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata.”.

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 30. (Sci fuori pista)

1. L'amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), lo fanno a proprio esclusivo rischio e pericolo anche lungo eventuali percorsi individuati e segnalati. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi di abbigliamento e attrezzatura idonea, nonché, laddove per condizioni climatiche e della neve sussistono rischi di valanghe, a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Varianti e approfondimenti del PRAE)

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:

a) la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all' [articolo 5, comma 1, lettera s\) del d.lgs. 152/2006](#), alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria

competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta la variante strutturale al PRAE, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa i comuni territorialmente interessati e le loro forme associative che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione della variante strutturale al PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni della variante strutturale al PRAE ai sensi dell' [articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006](#) e, successivamente, adotta in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e la trasmette al Consiglio regionale che la approva entro il termine di sessanta giorni;

e) la variante strutturale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi contenuti strutturali i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza all'interno dei poli estrattivi e delle aree di ampliamento delle cave attive, al di fuori dei poli come individuati dal PRAE; l'apertura di nuove cave nei bacini, all'esterno dei poli estrattivi, presuppone sempre e comunque una variante al PRAE. Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali, da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo:

a) quelle che, a parità di volumi autorizzabili, modificano la delimitazione dei poli estrattivi individuati nel PRAE, o delle aree di ampliamento delle cave attive al di fuori dei poli individuate dal PRAE, per non più del 10 per cento della loro estensione territoriale;

b) quelle che si limitano a modificare la delimitazione dei bacini riportati dal PRAE con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;

c) quelle che, individuando nuovi poli estrattivi o modificando la delimitazione di quelli esistenti, modificano i volumi autorizzabili nel decennio previsti dal PRAE per non più del 10 per cento del volume complessivamente previsto per tutti i poli di ciascun bacino a cui si riferisce la modifica;

d) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale secondo la procedura seguente:

a) la Giunta regionale adotta la variante non sostanziale e il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati e alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi trenta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po,

la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Successivamente, l'autorità competente in materia di VAS si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, approva la versione definitiva della variante non sostanziale;

c) la variante non sostanziale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure di cui al comma 4 sono integrate con le procedure di cui al comma 2, per la parte relativa agli adempimenti connessi al processo di VAS.

6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed in formato integrale nel sito della Regione Piemonte.

7. Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.”.

#### **Note all'articolo 6**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime)

1. Per le finalità di cui all'[articolo 1](#), è istituito presso Finpiemonte un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.

3. La prima quota del Fondo è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;

b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento;

c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;

d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;

e) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura;

f) attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al [comma 3](#), lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.

5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11;

b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), secondo le modalità di cui all'articolo 11.

[6. L'integrazione di cui al [comma 5, lettera a\)](#), è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il

coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalità di concessione.]. abrogato.

[7. Il saldo di cui al [comma 6](#) erogato dallo Stato confluisce nel Fondo. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.]. abrogato.

[8. La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al [comma 5, lettera a\)](#), e provvede al recupero delle somme già erogate, nei casi previsti dall' [articolo 14, comma 9, della legge 108/1996](#).]. abrogato.

### **Note all'articolo 7**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 8/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 3. (Soggetti destinatari e beneficiari)

1. I destinatari degli interventi del Fondo di cui all' [articolo 2](#) sono:

a) i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall' [articolo 15, comma 2, lettera a\), della legge 108/1996](#) ;

b) le istituzioni scolastiche e formative;

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano nel campo sociale;

d) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all' [articolo 15, comma 4, della legge 108/1996](#) ;

e) le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all' [articolo 13, comma 2, della legge 44/1999](#) ;

f) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attività di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all' [articolo 2, comma 3](#);

f bis) gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 14/2019.

2. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all' [articolo 2](#) sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui a gli articoli 629 e 644 del [codice penale](#) , perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità competente;

b) soggetti a rischio di usura:

1) le persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volontà, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all' [articolo 11, comma 1, lettera c\)](#) ;

2) i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

c) soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all' [articolo 6, comma 2, lettera a\), della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#) (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

d) soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacità di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all' [articolo 11, comma 1, lettera c\)](#) ”.

### **Note all'articolo 8**

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 8/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 11. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a:

a) determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all' [articolo 2](#) , nonché gli interventi da realizzare stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati;

[b) fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all' [articolo 2, comma 7](#)];. abrogata.

c) definire le condizioni di cui all' [articolo 3, comma 3, lettera b\)](#) , punto 1), e [lettera d\)](#) ;

d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi nonché dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, comma 1;



e) disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all' [articolo 5](#) ;

f) individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all' [articolo 7](#) ;

g) definire le modalità per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all' [articolo 8](#) .

1 bis. La Giunta regionale affida la gestione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4, commi 1 bis e 1 ter, a Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi.”.

### ***Note all'articolo 10***

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l'introduzione o la penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.”.

### ***Note all'articolo 11***

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Percorsi formativi)

1. Nel rispetto della tutela della salute pubblica, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è consentito previo possesso di un attestato di frequenza e profitto, in esito al superamento di un apposito esame, al termine di specifici percorsi formativi volti a garantire l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dalle tecniche impiegate.

2. I percorsi formativi prevedono:

a) un corso teorico-pratico di almeno millecinquecento ore complessive per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui cinquecento ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;

b) un corso teorico-pratico di almeno cinquecento ore per l'esercizio dell'attività di piercing, di cui duecento ore di tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.

3. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 2 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma.

4. Sono requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui al comma 2:

a) il compimento del diciottesimo anno di età;

b) l'adempimento dell'obbligo scolastico.

5. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 10 stabilisce la disciplina di dettaglio per il percorso professionale e formativo dei profili professionali delle singole attività, fatti salvi i principi statali in materia di professioni.

6. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione, conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.

7. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio.

7 bis. Gli obblighi formativi riferiti all'attività di piercing non si applicano agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio.

7 ter. Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali.

8. Chi esercita l'attività di tatuaggio e piercing, esclusi i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell'orecchio, è tenuto a partecipare ogni quattro anni a corsi di aggiornamento autorizzati dalla Regione e erogati dai soggetti accreditati.

9. Gli oneri derivanti dai percorsi formativi, compresi quelli derivanti dai corsi di aggiornamento, sono a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.”.

### **Note all'articolo 12**

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 8. (Artisti provenienti da altri Stati)

1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' [articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)).".

### **Note all'articolo 13**

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 9. (Contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo)

1. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle persone che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria, la Regione eroga contributi per la realizzazione della pigmentazione del complesso areola capezzolo.

1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.".

### **Note all'articolo 14**

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 10. (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce, in particolare:

a) le materie di insegnamento teorico-pratico e i contenuti dei percorsi formativi, al fine di accrescere le conoscenze igienico-sanitarie per prevenire ed evitare l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, nonché le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento, di cui all'articolo 3, nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi;

b) i requisiti per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing da parte degli operatori provenienti dal territorio extraregionale o provenienti da altri Stati, nonché le modalità di verifica delle relative certificazioni;

c) i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;

d) le modalità di preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le modalità di impiego e le cautele d'uso delle attrezzature e dei pigmenti utilizzabili;

e) le sedi anatomiche nelle quali è esclusa, ai sensi dell' [articolo 5 del codice civile](#) , l'esecuzione di tatuaggi e piercing a causa dell'estrema difficoltà di cicatrizzazione e delle possibili conseguenze invalidanti permanenti;

f) la documentazione da allegare alla SCIA;

g) le modalità di espressione del consenso all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché le modalità di informazione alla clientela, ai sensi dell'articolo 5;

[h] i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi per la pigmentazione del complesso areola capezzolo, previsti dall'articolo 9]. abrogata".

### **Note all'articolo 15**

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 2/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 16. (Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.”.

### **Note all'articolo 16**

- Il testo vigente dell'articolo 2 legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Comunicazioni e notifiche)

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II, capo IV e capo XI del TUE, esclusa quella di cui all'articolo 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunemente certificano l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal mezzo comunale e la posta elettronica certificata.

[2. *Le comunicazioni di cui al comma 1, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.*] abrogato.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

4. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del TUE.

5. Le comunicazioni o le notifiche di cui al comma 1, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

6. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione.”.

### **Note all'articolo 18**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.

3. Il Servizio è finalizzato a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare con la possibilità di:

- a) contribuire al miglioramento della qualità della vita scolastica;
- b) contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;
- c) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
- d) promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
- e) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;
- f) supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.

4. Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.

5. Lo psicologo scolastico, nel rispetto della [legge 18 febbraio 1989, n. 56](#) (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali.”.



### ***Note all'articolo 19***

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 3. (Attività del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:

a) interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;

b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;

c) interventi rivolti alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;

d) azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.

2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato."

### ***Note all'articolo 20***

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 4. (Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione organizza il Servizio, d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale di cui all'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.

2. L'organizzazione del Servizio è definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Le scuole possono attivare progetti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF in collaborazione con il Servizio, quali attività educative e socio-culturali assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito socio-culturale."

### ***Note all'articolo 21***

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 5. (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) l'organizzazione territoriale del Servizio;

b) la realizzazione del Servizio tramite la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale, che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;

c) la modalità di individuazione degli psicologi di cui alla lettera b);

d) la previsione di una fase sperimentale del Servizio che comprenda adeguata valutazione di efficacia, di durata triennale."

### **Note all'articolo 22**

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 6. (Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica)

1. Il Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per il servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per la programmazione e attuazione degli interventi mirati a problematiche di natura educativa, sociale e sanitaria di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena realizzazione e sinergia degli interventi di competenza regionale degli assessorati e delle direzioni di riferimento competenti in materia. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Comitato che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;  
b) il direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato;  
c) l'assessore competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato e gli assessori regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali o loro delegati;  
d) l'assessore competente in materia di infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, politiche della casa, benessere animale, pari opportunità, personale ed organizzazione, affari legali e contenzioso o un suo delegato;

e) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante del personale docente e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;

g) un rappresentante dell'ordine degli psicologi designato dal Consiglio regionale dell'Ordine.

3. Le designazioni indicate alle lettere e), f), g), del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenta la necessità.

6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

7. Il Comitato valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio."

### **Note all'articolo 23**

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8. (Counseling pre e post nascita da parte degli enti del terzo settore)

1. Al fine di sostenere psicologicamente le gestanti sia durante la gravidanza sia dopo il parto, le aziende ospedaliere regionali possono inserire all'interno dei punti nascita degli spazi informativi dedicati all'attività divulgativa che gli enti del terzo settore accreditati e specializzati nelle varie patologie diagnosticate dai test prenatali, possono offrire con le loro attività sociali.

2. Le aziende ospedaliere regionali, con proprio provvedimento, definiscono gli impegni, i criteri d'accesso, l'attività e l'operato degli enti del terzo settore".

### **Note all'articolo 24**

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 10/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. In fase di prima attuazione, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 300.000,00 per l'esercizio 2024 e in euro 200.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) e contestuale riduzione di risorse della missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#) )."

### **Note all'articolo 25**

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 8/2017 è il seguente:

“Art. 4. (Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento)

1. La Regione, ai sensi dell' [articolo 2, comma 3, lettera c\)](#) , concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all' [articolo 3, comma 3, lettera a\)](#) , secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all' [articolo 11, comma 1, lettera d\)](#):

a) un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;

b) un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40 per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;

c) un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.

1 bis. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00.

1 ter. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all' articolo 8, comma 2, della l.r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00.

1 quater. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis.

1 quinquies. Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l'eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 8/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato alla nota dell'articolo 8.

### **Note all'articolo 26**

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.